



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35
Del 06/04/2022

OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - ESENZIONI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **sei**, del mese di **aprile**, alle ore **diciassette**, e minuti **trenta**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco	Sì
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore	Sì
MILANESE MARCO - Assessore	Sì
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore	Sì
PAONESSA ROBERTO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. Endro Giacomo BEVOLO**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - ESENZIONI ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dall'Assessore al Bilancio Graziella Ottino, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese,

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - ESENZIONI ANNO 2022.”**, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Inoltre, con successiva unanime votazione favorevole, resa in forma palese, l'Amministrazione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019 - ESENZIONI ANNO 2022.

PROPONENTE: L'Assessore al Bilancio OTTINO Graziella

VISTI:

- l'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27/12/2019, n. 160, che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.L. 228/21, art. 3 commi 5 septies decies, convertito in Legge 15/2022, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2022/2024 al 31 maggio 2022;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. f) della L. 160/2019, il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della stessa Legge n. 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.03.2021 ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Legge n. 160/2019 – approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.03.2021 ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Legge n. 160/2019 - Approvazione";

VISTO l'Art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali ad oggetto "Dilazione e sospensione dei termini di versamento" che stabilisce che "Gli specifici regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO l'art. 1, commi 706-707 della legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di stabilità anno 2022) che proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022, precedentemente fissate al 31 dicembre 2021. Pertanto sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. 228/2021, convertito in Legge 15/2022, che proroga fino al 30/06/2022 l'applicazione delle misure di semplificazione per il commercio su area pubblica e i pubblici servizi di cui all'art. 9 ter, commi 4 e 5, del D.L. 137/2020 di cui al punto precedente. Pertanto sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le seguenti misure:

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

RICHIAMATO l'Art. 8, comma 3, del D.L. 4 del 27.01.2022 che, modificando l'Art. 65 comma 6 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, proroga al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone di cui all'Art. 1, comma 816 e seguenti, della L. 160/2019, ai soggetti che esercitano le attività di cui all'Art. 1 della L. 337/1968, al fine della promozione della ripresa degli spettacoli viaggianti e circensi danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

PRESO ATTO che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 è perdurata per tutto l'anno 2021 e suoi effetti negativi interessano anche il corrente anno 2022, l'Amministrazione, per consentire alle imprese di calmierare l'effetto negativo che ha procurato l'emergenza e per agevolare la ripresa delle attività, ha intenzione di prorogare le esenzioni di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e dall'Art. 65, comma 6, del D.L. 73/2021, **fino al 31 dicembre 2022**;

RITENUTA la necessità di adeguare conseguentemente il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” alle disposizioni sopra citate e di procedere ad adottare il testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), in cui sono evidenziate in grassetto le seguenti modifiche:

- si inserisce il nuovo articolo 12bis: esenzioni anno 2022;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adeguare il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” alle disposizioni sopra citate e di procedere ad adottare il testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2), in cui sono evidenziate in grassetto le seguenti modifiche:

- si inserisce il nuovo comma 3 all’articolo 12 – Esenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI ESENTARE fino al **31.12.2022** dal pagamento del canone unico patrimoniale le seguenti attività:
 - imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico destinato a mercati realizzati, anche, in strutture attrezzate;
 - i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - i soggetti esercenti l’attività di spettacoli viaggianti e circensi;
3. DI APPROVARE integralmente le proposte di modificazioni e integrazioni del “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Art. 12 bis - Allegato 1);
4. DI APPROVARE integralmente le proposte di modificazioni e integrazioni del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Art. 12, comma 3 - Allegato 2);
5. DI DARE ATTO che il mancato introito per le esenzioni dal pagamento del canone unico patrimoniale relativo alle suddette occupazioni viene stimato in circa € 1.400,00 e che lo stanziamento previsionale dell’entrata rimane comunque congruo sulla base del trend storico degli accertamenti;
6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto;
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

f.to Il Proponente
Graziella OTTINO

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Sig. Endro Giacomo BEVOLO

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/04/2022, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

Pavone Canavese, li 22/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Maura Raise

Divenuta esecutiva in data 02/05/2022

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000);
- In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore Civico, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000)
 - Trasmesso al Difensore Civico in data
 - Modificata/Revocata su invito del Difensore Civico con atto n. del
 - Riconfermata dall'Organo Deliberativo con atto n. del

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, li 22/04/2022

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE